



Consorzio di Bonifica della Calabria

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE
E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DAGLI
IMPIANTI IRRIGUI CONSORTILI**

Allegato alla Deliberazione Commissariale n. 51 del 28/02/2024

Indice

Parte I - COMPENSORI IRRIGUI E CATASTO CONSORTILE

Art. 1 - Compensorio irriguo

Art. 2 - Catasto irriguo

Art. 3 - Aggiornamento catasto irriguo

Art. 4 - Variazioni catasto irriguo

Art. 5 - Frazionamento e/o divisione dei fondi

Art. 6 - Nuovi fondi beneficiari

Parte II - DISTRIBUZIONE IRRIGUA

Art. 7 - Stagione irrigua

Art. 8 - Domanda di utenza

Art. 9 - Eventi eccezionali, forza maggiore ed esigenze di funzionamento

Art. 10 - Utilizzo multiplo dei gruppi di consegna

Art. 11 - Rilevazione dei consumi

Art. 12 - Verifiche funzionamento contatori

Art. 13 - Manufatti di consegna e curva di erogazione

Art. 14 - Modifica impianti consortili interni al fondo

Art. 15 - Interventi di competenza privata

Art. 16 - Estensione della rete

Art. 17 - Irrigazione da fonti private

Art. 18 - Consegna dell'acqua agli utenti

Art. 19 - Qualità dell'acqua

Art. 20 - Usi diversi

Art. 21 - Acqua destinata a uso extra-agricolo

Art. 22 - Irrigazione aree esterne al comprensorio

Parte III - NORME DI UTENZA E DI POLIZIA

Art. 23 - Uso della risorsa irrigua

Art. 24 - Divieto cessione uso acqua

Art. 25 - Obblighi e responsabilità degli utenti

Art. 26 - Infrazioni

Art. 27 - Accertamento delle infrazioni

Art. 28 - Pagamento delle sanzioni

Art. 29 - Ammontare delle infrazioni

Art. 30 - Servitù di acquedotto e passaggio

Art. 31 - Divieti imposti agli utenti

Art. 32 - Sospensione della distribuzione idrica

Art. 33 - Morosità utenza irrigua

Art. 34 - Norme comportamentali

Parte IV - CONTRIBUTI

Art. 35 - Contributi irrigui

Art. 36 - Quota minima contributiva

Parte V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 - Prelevamento acqua a titolo precario

Art. 38 - Assicurazione degli impianti irrigui

Art. 39 - Norma transitoria

Art. 40 - Validità ed efficacia del Regolamento

Parte I

COMPENSORI IRRIGUI E CATASTO CONSORTILE

Art. 1 - Compensorio irriguo

1. Il compensorio irriguo consortile è costituito dai terreni che, in base alle previsioni dei progetti di opere pubbliche realizzate e da realizzare, possono beneficiare dei relativi impianti di irrigazione.
2. Ai fini del presente Regolamento, si definisce:
3. "Utente" il soggetto titolare del rapporto di utenza instaurato con il Consorzio, previa presentazione della apposita domanda;
4. "Consoziato" il soggetto proprietario di immobili iscritti nel catasto irriguo consortile.

Art. 2 - Catasto irriguo

1. I terreni indicati all'articolo precedente, che formano la superficie irrigabile, sono iscritti nel Catasto irriguo consortile, diviso per "compensori, distretti e comizi", nel quale, per ciascun Comune censuario, sono elencati i seguenti dati:
 - a) Compensorio;
 - b) Distretto e comizio;
 - c) Ditta catastale con indicazione dell'articolo catastale erariale;
 - d) Foglio di mappa;
 - e) Particelle identificative di cui si compone il fondo con indicazione della estensione, qualità e classe;
 - f) Gruppo di consegna – numero di matricola;
 - g) Corpo di acqua erogabile;
 - h) Contatore e numero di matricola;
 - i) Domanda di utenza.

Art. 3 - Aggiornamento catasto irriguo

1. Il catasto irriguo consortile è periodicamente aggiornato d'ufficio a cura del Consorzio per confronto con i dati desunti dal Catasto erariale o dai registri delle Conservatorie ovvero a richiesta degli interessati, previa esibizione dei documenti che comprovino l'avvenuta variazione.

Art. 4 - Variazioni catasto irriguo

1. Gli utenti iscritti nel catasto sono obbligati a comunicare le variazioni soggettive ed oggettive che intervengono sui beni iscritti nel catasto irriguo consortile, nonché le variazioni di domicilio e/o residenza.
2. Le richieste di variazione devono essere inviate al Consorzio, anche a mezzo pec.

Art. 5 - Frazionamento e/o divisione dei fondi

1. Nel caso di frazionamento o divisione di un fondo interno al comprensorio irriguo il proprietario è tenuto a darne immediata comunicazione al Consorzio.
2. La superficie complessiva del fondo iscritta al catasto consortile al momento della divisione non potrà cambiare per effetto della stessa anche qualora la suddivisione del fondo privi una parte della immediata possibilità di fruire dell'acqua di irrigazione.
3. Colui che frazionerà il fondo è infatti tenuto, nell'evenienza, a predisporre a sue cure e spese le opere necessarie per la ripartizione della dotazione irrigua preesistente alle singole partite derivate, mentre il Consorzio continuerà ad erogare la suddetta dotazione nei punti di consegna precedenti il frazionamento.
4. L'eventuale modifica degli impianti consortili sarà fatta a spese dell'interessato, previa formale richiesta al Consorzio di Bonifica, con intervento diretto del proprietario ma sotto la sorveglianza dei tecnici dell'Ente.
5. In caso di mancata osservanza dei suddetti obblighi sarà il Consorzio stesso ad intervenire, addebitando le relative spese agli inadempienti, con eventuale applicazione delle sanzioni previste nei casi di manomissione.
6. Resta in ogni caso l'obbligo di prevedere, nei piani di frazionamento e nei cambi di destinazione d'uso, le necessarie servitù di passaggio per l'accesso alle condotte ed ai manufatti e per la costituzione di quelle relative alle varianti introdotte.

Art. 6 - Nuovi fondi beneficiari

1. Il Consorzio provvede all'iscrizione dei nuovi fondi beneficiari nel catasto irriguo consortile inclusi nel comprensorio in seguito all'esecuzione delle opere di completamento, di ampliamento e di ripristino della rete irrigua.

Parte II

DISTRIBUZIONE IRRIGUA

Art. 7 - Stagione irrigua

1. La stagione irrigua è il periodo durante il quale il Consorzio mette in esercizio i propri impianti e le proprie reti irrigue al fine di rendere disponibile la risorsa all'utenza, compatibilmente con le disponibilità della stessa e nei limiti delle concessioni di derivazione d'acqua di cui dispone, con riserva di priorità alle coltivazioni pluriennali in corso.
2. Eventuali anticipi, ritardi o prolungamenti della stagione irrigua, rispetto ai termini di cui al comma 1, compatibilmente con le necessità manutentorie di carattere ordinario e straordinario della rete e con la disponibilità di acqua nei serbatoi, formeranno

oggetto di apposite deliberazioni da adottarsi a giudizio insindacabile del Consiglio dei Delegati.

3. Al fine di contenere il consumo della risorsa idrica il Consorzio potrà preventivamente fissare ogni anno il quantitativo massimo, per ettaro e per coltura, di acqua erogabile nell'anno solare, tenendo conto della disponibilità idrica, salvaguardando le colture pluriennali in corso.
4. Tutte le comunicazioni e notizie inerenti la durata della stagione irrigua nonché le eventuali variazioni saranno fornite mediante avvisi sul sito web del Consorzio (www.consorziodibonificacalabria.it)

Art. 8 - Domanda di utenza

1. Il prelievo di acqua dai gruppi di consegna è autorizzato su presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda, redatta sul modulo fornito dal Consorzio, compilata in ogni sua parte.
2. Per poter presentare la richiesta di prelievo d'acqua occorre essere in regola con il pagamento dei contributi consortili emessi a carico del proprietario del fondo e del richiedente la fornitura idrica.
3. La domanda di utenza può essere presentata:
 - a) dal proprietario del fondo;
 - b) dagli affittuari e/o conduttori del fondo ad altro titolo;
4. Occorre comprovare tali qualità con apposita documentazione.
5. Alla domanda, in ogni caso, devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) fotocopia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
 - b) visura catastale aggiornata;
 - c) fascicolo aziendale;
 - d) per l'affittuario e/o conduttore del fondo, non titolare di fascicolo aziendale, è fatto obbligo di allegare il relativo contratto regolarmente registrato.
6. Nel presentare la domanda di utenza il Consorzio/Utente autorizza l'Ente al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia.
7. Sono previsti due tipi di domanda di prelievo, in considerazione della diversa modalità di distribuzione della risorsa idrica, in base alla quale è determinato il contributo da versare:
 - a) domande a consumo: si tratta di domande riferite a terreni serviti da gruppi di consegna, elettronici o meccanici, per le quali il contributo da versare è determinato in base al consumo registrato e rilevato dai contatori;
 - b) domande a superficie: domande riferite a terreni serviti da gruppi di consegna senza contatori, per le quali il contributo da versare è determinato in base alla superficie che si dichiara di voler irrigare.

8. La superficie irrigata deve corrispondere rigorosamente a quella indicata nella domanda di fruizione del servizio. Il Consorzio, per il tramite del personale dislocato nei comprensori, si riserva la facoltà di compiere verifiche - in contraddittorio con l'utente o, in caso di rifiuto, autonomamente - operando le eventuali conseguenti correzioni e applicando le relative sanzioni.
9. Per effetto dell'utilizzazione degli impianti il Consorziato/Utente riconosce ed accetta espressamente l'esonero di ogni responsabilità da parte del Consorzio per danni cagionati da riduzioni e/o sospensioni dell'irrigazione in dipendenza di avarie e/o rotture degli impianti in genere, sopraggiunte ridotte disponibilità della risorsa idrica o da cause di forza maggiore. In caso di avarie e/o rotture che rientrino nell'ordinaria manutenzione, il Consorzio deve procedere prontamente all'intervento manutentivo.
10. La domanda e l'autorizzazione al prelievo avranno efficacia, rispettivamente, sino al ritiro o alla revoca.
11. Il ritiro della domanda dovrà essere comunicato al Consorzio entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui esso avrà effetti.
12. In ogni caso, il Consorzio sospenderà la consegna dell'acqua, salva ogni altra azione sanzionatoria e legale, agli utenti nei cui terreni si dovessero riscontrare prelievi abusivi di acqua, prelievi per superfici non dichiarate nella domanda di utenza, immissione nella rete di corpi d'acqua estranei, ovvero qualunque manomissione od alterazione della rete irrigua, relativa a fasce laterali di rispetto, paratoie, pozzetti e ogni altro manufatto e/o apparecchiatura dell'impianto.
13. Eventuali guasti al contatore montato sugli idranti, evidenti e riscontrabili dall'utilizzatore, non comunicati tempestivamente per iscritto al Consorzio, equivalgono a prelievi abusivi di acqua da parte degli utenti interessati e come tali sanzionati.
14. Il Consorzio nella determinazione del contributo può tener conto delle colture effettivamente praticate.
15. Il Consorzio, con Deliberazione del Consiglio dei Delegati, potrà prevedere la sottoscrizione di apposite domande per la fornitura di acqua ad uso irriguo nel periodo invernale qualora vi sia disponibilità di risorsa idrica nei serbatoi di accumulo e/o gli atti concessori lo consentano, garantendo, comunque, la necessaria pressione nelle condotte irrigue per l'utilizzo dell'acqua, ai fini di prevenzione ai danni da gelo, negli impianti presenti nelle colture orto-frutticole.

Art. 9 - Eventi eccezionali, forza maggiore ed esigenze di funzionamento

1. Quando eventi di carattere eccezionale o cause di forza maggiore o esigenze di funzionamento delle opere irrigue o di disponibilità della risorsa idrica lo rendano necessario, il Consorzio, salvo il rispetto del principio di priorità di utilizzo della

risorsa idrica (prima l'uso potabile, poi l'uso per l'agricoltura e infine l'utilizzo industriale/extra-agricolo), può ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua o stabilire un programma di turnazione nella distribuzione stessa, oltre a stabilire quei provvedimenti che comunque riterrà più idonei allo scopo, senza che chiunque abbia diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

2. In condizioni di scarsità di risorsa idrica il piano di turnazione privilegerà la fornitura d'acqua alle colture di pregio (es. DOP, IGP, ecc.), quelle pluriennali già presenti e tutte le utenze dotate di sistemi di irrigazione ad alta efficienza e/o di misuratori di consumo.

Art. 10 - Utilizzo multiplo dei gruppi di consegna

1. Gli utenti sono tenuti ad accettare l'utilizzazione multipla dei gruppi di consegna ove prevista.
2. Nell'ipotesi in cui un gruppo di consegna serva più utenze anche a seguito di divisione di proprietà, il proprietario del terreno su cui insiste il gruppo di consegna dovrà consentire a favore degli utenti cointeressati il passaggio di tubazioni mobili per la derivazione dell'acqua, nel rispetto anche delle norme del codice civile in materia di servitù coattive.
3. Il Consorzio si riserva la facoltà, ove tecnicamente possibile, su richiesta ed a spese degli utenti interessati, di installare nuove apparecchiature tali da consentire prelievi autonomi nelle singole proprietà.

Art. 11 - Rilevazione dei consumi

1. La rilevazione dei consumi è eseguita direttamente dal Consorzio.
2. Qualora il gruppo di consegna sia posto a servizio di più utenti, questi devono comunicare al Consorzio, a mezzo pec, al termine della stagione irrigua, e comunque entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, la quantità di acqua prelevata singolarmente attraverso l'installazione di contatori privati. Tale comunicazione deve essere eseguita anche in caso di mancato prelievo ed è accettata con riserva di verifica e conseguenti provvedimenti da parte del Consorzio.
3. In caso di discordanza tra il gruppo di consegna consortile ed i singoli contatori privati, anche a seguito di verifiche effettuate dal Consorzio durante la stagione irrigua, il Consorzio provvederà alla chiusura del gruppo di consegna consortile per accertare l'eventuale perdita di risorsa idrica e/o prelievo abusivo e, in tale ultimo caso, addebiterà il maggior consumo agli utenti collegati, salva ogni altra azione sanzionatoria e legale.

Art. 12 - Verifiche funzionamento contatori

1. L'Utente può chiedere la verifica del funzionamento del contatore del gruppo di consegna.
2. La verifica sarà eseguita presso laboratori autorizzati e, comunque, sottoponendo il materiale alle prove che il Consorzio riterrà più opportune.
3. Qualora sia accertata la precisione del contatore, sono addebitate all'Utente le spese di verifica ed ogni onere ad essa connesso.
4. Nel caso in cui il Consorzio, anche di sua iniziativa, accerti l'irregolare funzionamento del contatore, provvederà alla sostituzione del medesimo ed alla determinazione dei consumi, per il periodo nel quale si è verificata l'anomalia, sulla base della superficie servita e della coltura praticata, parametrata ai fabbisogni irrigui di ogni singola coltura.

Art. 13 - Manufatti di consegna e curva di erogazione

1. Per manufatto di consegna si intende l'idrante installato sulla condotta fissa comiziale al quale viene innestata, attraverso apposita curva di erogazione, di proprietà consortile o privata, la condotta aziendale mobile o fissa.
2. La curva di erogazione, o qualunque sistema di connessione alla condotta aziendale, dovrà obbligatoriamente essere dotato di saracinesca di intercettazione per mezzo della quale l'Utente e/o il personale consortile potrà avviare o interrompere il prelievo. Per tali operazioni non è assolutamente consentita la manovra della saracinesca, laddove presente, dell'idrante consortile, manovrabile da solo personale dell'Ente.
3. Qualora all'interno di una stessa Azienda fossero presenti più idranti, il prelievo potrà avvenire solo da quelli preventivamente autorizzati dal Consorzio.

Art. 14 - Modifica impianti consortili interni al fondo

1. Qualora un Consorziato/Utente intendesse chiedere una modifica agli impianti consortili interni al suo fondo, quale ad esempio, lo spostamento di un idrante o di un tratto di condotta, dovrà essere presentata al Consorzio, per iscritto, una specifica domanda riportante i motivi della richiesta.
2. Se tale domanda sarà ritenuta accettabile dall'Ente, i lavori saranno autorizzati dal Consorzio e svolti sotto la supervisione di personale tecnico consortile e tutte le spese saranno a carico del richiedente.

Art. 15 - Interventi di competenza privata

1. Sono di competenza privata e fanno, pertanto, carico ai privati proprietari:
 - a) la costruzione della rete aziendale per la distribuzione delle acque all'interno delle aziende;

- b) la sostituzione degli idranti e di qualsiasi altra apparecchiatura qualora il Consorzio accerti che il malfunzionamento sia dovuto alla cattiva manutenzione e/o gestione da parte del Consorziato/Utente. In tal caso, la sostituzione dovrà avvenire sotto la supervisione di personale tecnico consortile.

Art. 16 - Estensione della rete

1. Quando non è prevista nella programmazione consortile la costruzione di altri manufatti di consegna dell'acqua, può essere permessa l'estensione della rete di distribuzione. In tal caso, il Consorziato/Utente deve inoltrare opportuna richiesta al Consorzio, il quale valuterà mediante propri tecnici la fattibilità del prolungamento, rilasciando in caso affermativo apposita autorizzazione.
2. I costi per la realizzazione delle opere per la costruzione sia dei manufatti sia della rete di distribuzione saranno anticipati dal richiedente, previa preventiva autorizzazione della spesa da parte del Consorzio, e le opere verranno eseguite sotto la supervisione dei tecnici consortili. Detti costi saranno compensati con i canoni irrigui dovuti dal Consorziato richiedente.
3. L'intervento, una volta autorizzato, entra a far parte integrante dell'impianto irriguo di distribuzione, la cui manutenzione e gestione spetta al Consorzio stesso, così come pure eventuali altri prolungamenti e autorizzazioni all'allaccio.
4. L'esecuzione dell'intervento può essere effettuata dal Consorzio compatibilmente con i programmi dell'Ente.
5. Nessuna indennità può essere richiesta dal Consorziato/Utente al Consorzio per ritardi dovuti all'esecuzione dell'intervento di cui al comma 4.

Art. 17 - Irrigazione da fonti private

1. Alle ditte proprietarie o conduttrici a qualsiasi titolo di corpi aziendali serviti da reti irrigue consortili ma dotati di autonome fonti di alimentazione idrica (pozzi, sorgenti, ecc.), ovvero alle ditte che ricorrono a fonti di alimentazione estranee al corpo aziendale, è consentito l'approvvigionamento da dette fonti purché volto a soddisfare l'intero fabbisogno del corpo aziendale e purché dotati di titoli legittimanti, validi ed efficaci rilasciati dall'autorità competente.
2. Di tanto l'utente dovrà dare espressa comunicazione al Consorzio specificando dettagliatamente la superficie servita da fonte privata, affinché l'Ente, dopo averne verificato i requisiti, provveda ad interdire ogni punto di fornitura ubicato nel predetto corpo aziendale.
3. L'omessa comunicazione comporterà le sanzioni previste nei casi di mancata presentazione di domanda irrigua.

4. Ove le fonti di alimentazione del corpo aziendale non siano dall'utente ritenute idonee a soddisfarne l'intero fabbisogno, è fatto obbligo di sottoscrivere domanda di irrigazione dell'intera superficie messa a coltura irrigua, ferma restando per l'utente la facoltà di utilizzare le fonti di alimentazione alternativa per usi eccedentari.
5. In ogni caso il trasporto delle acque provenienti da fonti alternative non potrà essere effettuato su reti consortili.
6. Il Consorzio si riserva la facoltà di trasmettere alle autorità preposte le comunicazioni di attingimento da fonti private pervenute dagli utenti.

Art. 18 - Consegna dell'acqua agli utenti

1. L'acqua si intende consegnata agli utenti al gruppo di consegna ovvero all'apparecchiatura ove è collocato il contatore.
2. Il Consorzio non ha alcuna responsabilità, verso chiunque, per qualunque fatto che si verifichi a valle del punto di consegna.

Art. 19 - Qualità dell'acqua

1. Il Consorzio garantisce la qualità dell'acqua presente nella rete consortile per i soli usi irrigui. Non garantisce l'idoneità della stessa per usi diversi da quelli irrigui.

Art. 20 - Usi diversi

1. È facoltà del Consorzio concedere l'acqua per usi diversi da quello irriguo, su richiesta degli interessati.
2. Il Consorzio contempla, infatti, l'utilizzo delle risorse irrigue anche per l'adacquamento di giardini, cortili nonché per uso extra-agricolo.
3. L'erogazione dell'acqua in tali ipotesi avviene senza responsabilità del Consorzio per l'uso specifico diverso dall'irrigazione che l'interessato ne possa fare.

Art. 21 - Acqua destinata a uso extra-agricolo

1. I soggetti pubblici e privati che utilizzano l'acqua destinata ad uso extra-agricolo, che non richiedono gli standard potabili, possono comunque accedere alla rete consortile di distribuzione intersettoriale per soddisfare tali bisogni.
2. A tale scopo, i richiedenti dovranno presentare all'Amministrazione Consortile domanda da redigere, su apposito modello fornito dall'Ente, fornendo in tal modo tutti i dati concernenti la localizzazione ed i servizi cui l'acqua è destinata, accettando il presente Regolamento e quindi gli obblighi previsti per l'utenza irrigua, nonché la disciplina prevista per le infrazioni al Regolamento.
3. I gruppi di consegna per tali utenze, se non installati dal Consorzio, devono essere collocati dall'utenza richiedente secondo le specifiche tecniche indicate dal Consorzio

e comunque muniti di contatore per il rilevamento dell'acqua effettivamente consumata. Qualsiasi malfunzionamento agli stessi che non venga tempestivamente segnalato dall'utenza all'ente consortile, sarà interpretato come elemento sanzionabile ai sensi del presente Regolamento.

4. La fornitura di acqua grezza ai Comuni e/o ai villaggi turistici nonché la fornitura d'acqua a scopo industriale dovrà essere regolamentata da apposite convenzioni.

Art. 22 - Irrigazione aree esterne al comprensorio

1. Il Consorzio potrà autorizzare, in relazione alla disponibilità di acqua e all'esistenza delle condizioni tecniche, a cura e spese del richiedente, l'irrigazione in aree esterne al comprensorio irriguo, con gli stessi oneri gravanti sulle zone interne al Consorzio stesso.
2. L'autorizzazione ad irrigare non darà comunque diritto al Consorzio/Utente a qualsivoglia richiesta di danni qualora l'Ente, durante il corso della stagione, non sia più in grado di assicurare l'erogazione dell'acqua sia in termini di portata che di pressione.
3. Tale autorizzazione avrà, pertanto, carattere temporaneo e potrà essere revocata anche durante la stagione irrigua qualora vengano meno le condizioni che ne hanno permesso la concessione.

Parte III

NORME DI UTENZA E DI POLIZIA

Art. 23 - Uso della risorsa irrigua

1. Gli utenti dovranno utilizzare l'acqua in funzione delle reali esigenze delle colture evitando sprechi della risorsa.
2. Il Consorzio potrà intervenire, con appositi sigilli o altri mezzi idonei, per limitare o vietare l'uso dell'acqua, sia per motivi tecnici che amministrativi, senza che per questo il Consorzio/Utente possa avanzare pretesa di indennizzo alcuno.
3. È fatto assoluto divieto di irrigare a scorrimento o sommersione e di utilizzare sistemi di irrigazione non idonei rispetto alle caratteristiche dell'impianto irriguo consortile.
4. La pratica irrigua da adottare è rapportata al tipo di coltura effettivamente praticata sul terreno, le cui indicazioni possono essere fornite direttamente dal Consorzio per il tramite degli uffici preposti.
5. Ad ogni modo, il Consorzio si riserva di verificare sul posto qualsiasi caso anomalo e/o ritenuto non idoneo circa la pratica irrigua eseguita e in tal caso è autorizzato a procedere all'applicazione di qualsiasi atto sanzionatorio necessario per arginare il fenomeno.

6. E' fatto assoluto divieto di irrigare il pascolo brado o qualsiasi superficie non coltivata. In caso di infrazione il Consorzio provvederà all'immediata disattivazione dei manufatti di consegna, riservandosi comunque di applicare la tariffa irrigua sulle superfici interessate.

Art. 24 - Divieto cessione uso acqua

1. È vietata la cessione dell'uso dell'acqua di spettanza dei singoli fondi ad altri fondi appartenenti ad altri consorziati anche se ricadenti nel comprensorio irriguo.
2. Per la quantità di acqua prelevata nell'intera stagione irrigua per la quale si è verificata in tutto o in parte l'illegittima cessione dell'uso, il Consorzio procederà ad azione di risarcimento danni nelle sedi opportune.

Art. 25 - Obblighi e responsabilità degli utenti

1. I consorziati e gli utenti sono tenuti a prestare la loro collaborazione al fine di prevenire o segnalare eventuali danni agli impianti pubblici, con l'obbligo di avvertire immediatamente gli uffici del Consorzio per gli opportuni interventi.
2. Gli utenti sono responsabili della preservazione, conservazione e custodia delle opere, dei gruppi di consegna e di tutti i relativi accessori, compresi i sigilli, posti a servizio dei fondi da loro condotti ed in ogni caso rispondono in proprio ed in solido tra loro, nei confronti del Consorzio, per qualunque manomissione o danno da chiunque arrecato ai gruppi medesimi, ivi inclusi i maggiori danni derivanti dall'interruzione del servizio di irrigazione.
3. In caso di manomissione dei gruppi o dei sigilli o di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento delle apparecchiature, il Consorzio procederà alle verifiche ed alla determinazione dei consumi a carico del Consorziato/Utente o degli utenti interessati ripartito in base alla superficie ed alla coltura praticata, parametrato ai fabbisogni irrigui di ogni singola coltura, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali.
4. Per tutte le condotte, i manufatti ed ogni altra opera esistente su aree espropriate o su zone gravate da servitù, è vietato qualunque fatto ed opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso cui sono destinati le condotte, gli argini, le scarpate, le banchine e loro accessioni nonché i manufatti ed ogni opera relativa.
5. È altresì vietata l'applicazione di apparecchiature che possano turbare il regolare funzionamento dei gruppi di consegna.
6. Per le esigenze del servizio irriguo i Consorziati e gli utenti sono tenuti a:
 - a) consentire ai dipendenti del Consorzio, o a loro incaricati, anche con mezzi meccanici, l'accesso lungo la rete, tenuto conto anche delle relative fasce di rispetto.

- In particolare, non possono vietare al personale consortile preposto l'accesso ai loro fondi per interventi manutentivi, per le misure ed il controllo delle superfici irrigate;
- b) vigilare affinché non avvengano fughe d'acqua, anche sotterranee, dai manufatti di consegna e dalle reti irrigue aziendali e segnalare tempestivamente al personale o agli Uffici del Consorzio eventuali improvvisi cali di pressione agli irrigatori;
 - c) tenere espurgati i fossi colatori dei loro terreni nonché gli sbocchi nei collettori consortili;
 - d) utilizzare nelle opere irrigue aziendali attrezzature compatibili con le caratteristiche dell'impianto;
 - e) fare in modo che gli idranti siano sempre liberi e ispezionabili e che tutti gli attacchi di derivazione siano ben visibili e rimovibili in qualsiasi momento;
 - f) disattivare immediatamente l'impianto aziendale eventualmente in funzione, in caso di pioggia, anche improvvisa, la cui durata possa sostituire il beneficio dell'irrigazione al fine di consentire un proficuo risparmio della risorsa idrica.
7. Nei suddetti casi, qualora la proprietà, invitata ufficialmente non vi abbia provveduto entro il termine prescritto, il Consorzio ha facoltà di intervenire direttamente, con addebito delle relative spese a carico dell'inadempiente.
 8. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Consorzio per danni a terzi per effetto di una non corretta gestione della pratica irrigua e per l'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento.
 9. In caso di ostacoli frapposti dai Consorziati all'accesso a parti dell'impianto consortile per riparazioni e manovre, il Consorzio addebiterà loro qualsiasi danno dovuto ai ritardi causati per l'esecuzione dell'intervento.
 10. Nessuno può ostacolare il personale consortile nel disimpegno delle proprie mansioni.
 11. Ciascun Consorziato/Utente ha la civile responsabilità di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon ordine del Consorzio.
 12. A tal fine è tenuto ad osservare le norme contenute nel presente Regolamento e le disposizioni del Consorzio in materia di distribuzione dell'acqua.

Art. 26 - *Infrazioni*

1. Atti e fatti vietati e le azioni in contrasto con le norme del presente Regolamento sono considerate infrazioni che turbano il regolare esercizio del servizio irriguo e i diritti degli altri consorziati e sono, pertanto, passibili del pagamento di una penale determinata dal Consorzio.
2. Nei casi in cui l'infrazione sia causa di danni agli impianti consortili, tutti i costi e le spese saranno addebitati al Consorziato/Utente responsabile, salvo eventuali responsabilità penali.

Art. 27 - Accertamento delle infrazioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento saranno accertate dal personale addetto alla gestione irrigua tramite apposito "Verbale di constatazione".
2. Il Consorzio notificherà tempestivamente al Consorziato/Utente le infrazioni accertate e le relative sanzioni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo posta certificata (Pec).
3. Il Consorziato/Utente potrà presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni sulle quali ogni decisione è demandata all'Amministrazione consortile, sentito il parere del responsabile della gestione irrigua.

Art. 28 - Pagamento delle sanzioni

1. Trascorso il termine per la presentazione di eventuali ricorsi o una volta respinti gli stessi, le sanzioni divengono definitive e il Consorziato/Utente dovrà versare al Consorzio l'importo relativo, entro i termini indicati nella notifica di infrazione o nella comunicazione sull'esito del ricorso.
2. In caso di mancato versamento, l'importo della sanzione e degli eventuali danni addebitati sarà gravato degli interessi di Legge e delle spese di esazione.
3. In tutti i casi di infrazione verbalizzata secondo le norme del presente Regolamento il Consorzio conserva la facoltà di provvedere alla sospensione dell'erogazione della fornitura.

Art. 29 - Ammontare delle infrazioni

1. L'importo della sanzione sarà pari alla massima tariffa per ettaro, stabilita dall'Amministrazione per il relativo comprensorio irriguo, da applicarsi sull'intera estensione aziendale sottesa all'impianto consortile, per le seguenti infrazioni:
 - qualora si irrighi senza aver presentato domanda di irrigazione;
 - qualora si irrighi al di fuori dei turni e degli orari eventualmente stabiliti;
 - in caso di irrigazione di terreni non coltivati;
 - in caso di irrigazione a scorrimento o sommersione, o con attrezzature non adeguate alle caratteristiche dell'impianto;
 - in caso di prelievo di acqua con apparecchiature e modalità diverse da quelle previste e/o autorizzate;
 - qualora si continui ad irrigare in caso di pioggia persistente;
 - in caso di mancata tempestiva segnalazione al Consorzio di rotture o perdite d'acqua nelle condotte o nei manufatti degli impianti consortili ricadenti nell'azienda;

- qualora si impedisca il prelievo dell'acqua agli altri aventi diritto da manufatti di consegna comuni;
 - qualora si impedisca o si ritardi l'accesso ai terreni dell'azienda al personale del Consorzio nell'espletamento delle proprie mansioni;
 - in caso di lavori o azioni che danneggino o alterino le opere del Consorzio;
 - in caso di manomissione o di manovre non autorizzate delle apparecchiature consortili;
 - in caso di rimozione di sigilli posti dal Consorzio.
2. Per le eventuali infrazioni non previste nel precedente elenco, il Consiglio dei Delegati potrà determinare l'importo della sanzione da applicare.

Art. 30 - Servitù di acquedotto e passaggio

1. Tutti i fondi che godono del beneficio dell'impianto irriguo sono vincolati, senza alcuna riserva, a sopportare la servitù di acquedotto.
2. I proprietari e i conduttori di fondi attraversati dalla rete di distribuzione consortile sono tenuti a consentire il passaggio delle condutture necessarie per addurre l'acqua di irrigazione nei fondi non attraversati dalla rete, ai sensi dell'art. 1033 del Codice Civile.

Art. 31 - Divieti imposti agli utenti

1. E' espressamente vietato agli utenti:
 - a) eseguire lavori che possano danneggiare o alterare le opere del Consorzio (costruire fabbricati, rimuovere terra per scavi o sistemazioni agrarie, effettuare depositi di materiali di qualsiasi tipo, oppure cave anche temporanee, ricavare passaggi o accessi etc.);
 - b) collocare piante o siepi o eseguire colture che possano in qualsiasi modo recare danno all'impianto e ridurre l'efficienza del servizio;
 - c) prelevare acqua con apparecchiature e modalità diverse da quelle previste e/o autorizzate;
 - d) manomettere o manovrare le apparecchiature di regolazione o di intercettazione delle acque consortili.
2. Solo in casi eccezionali, al fine di evitare possibili danni, è consentita la manovra di chiusura di saracinesche di intercettazione (ad esempio in caso di improvvisa rottura di condotte) e di ciò dovrà essere data immediata comunicazione al Consorzio.

Art. 32 - Sospensione della distribuzione idrica

1. Si applica la sospensione della distribuzione idrica, senza formalità, nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento dei contributi irrigui posti a carico del soggetto onerato;

- b) decesso dell'Utente senza che gli aventi causa abbiano presentato la domanda di utenza per iscrizione nel catasto irriguo consortile;
 - c) assoggettamento dell'Utente a procedura concorsuale nel caso in cui non sia stata presentata da parte del curatore o commissario o liquidatore domanda di utenza;
 - d) prelievo di acqua senza autorizzazione;
 - e) cessione dell'uso dell'acqua in violazione dell'art. 24 del Regolamento;
 - f) manomissione degli impianti o qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento degli impianti medesimi ai sensi del presente Regolamento;
 - g) violazione degli obblighi previsti dal presente Regolamento.
2. In tutti i predetti casi sono addebitate le spese di sospensione e quelle della eventuale riattivazione dell'utenza, ferme restando le ipotesi di responsabilità civili e penali.

Art. 33 – Morosità utenza irrigua

- 1. Nei confronti degli utenti morosi, il Consorzio provvederà alla sospensione della erogazione di acqua con la flangiatura delle bocchette o con l'adozione di altri interventi idonei ad interrompere la possibilità del prelievo.
- 2. Qualora l'Utente dimostri la regolarizzazione della posizione debitoria, il Consorzio provvederà al ripristino del servizio di fornitura idrica, previo riconoscimento all'ente delle spese sostenute per la sigillatura del gruppo di consegna o di altra apparecchiatura, nonché della quota per il riallaccio.

Art. 34 - Norme comportamentali

- 1. Il Consorziato/Utente ed i suoi dipendenti devono tenere nei confronti del personale del Consorzio un comportamento improntato a rapporti di collaborazione, evitando di trascendere i modi di civile convivenza sociale, al fine di conseguire i migliori risultati nella distribuzione dell'acqua consortile e nella tutela e salvaguardia degli impianti pubblici.
- 2. I Consorziati sono tenuti, per i vincoli consortili, a prestarsi reciproca collaborazione agevolando tutte le operazioni necessarie perché ciascun fondo possa godere del beneficio dell'acqua.
- 3. Nessun Consorziato/Utente può ostacolare il personale consortile nello svolgimento delle proprie mansioni.
- 4. Nel caso di aggressioni, minacce o danni alle proprietà dell'Ente o agli impiegati del Consorzio, il Consorziato/Utente sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione Consortile si riserva la facoltà di promuovere ogni e qualsiasi azione a tutela del proprio personale.

5. Il personale consortile addetto all'esercizio irriguo e alla manutenzione degli impianti, oltre alla scrupolosa osservanza dei doveri inerenti al rapporto di impiego con il Consorzio, è tenuto a comportarsi con la massima correttezza nei confronti dei Consorziati, a porre in essere la massima diligenza per l'armonico svolgimento del servizio, ad interporre i suoi buoni uffici ai fini di dirimere malintesi e controversie che possano insorgere tra i Consorziati nell'utilizzazione dell'acqua.
6. Tra le mansioni del personale rientra la vigilanza ed il controllo sull'osservanza da parte dei Consorziati del presente Regolamento e, in caso di violazioni riscontrate, quella di redigere apposito "Verbale di constatazione" da presentare agli Uffici del Consorzio.

Parte IV **CONTRIBUTI**

Art. 35 - Contributi irrigui

1. Per ciascuna stagione irrigua, sulla base dei preventivi di gestione, sarà determinata la misura dei contributi irrigui con provvedimento dell'Amministrazione dell'Ente, e le tariffe potranno essere differenziate in relazione all'utilizzo della risorsa. L'Amministrazione può, altresì, prevedere l'applicazione di una tariffa ridotta per gli agricoltori professionali (IAP/CD).
2. I contributi afferenti alle spese di manutenzione ordinaria sono ripartiti fra tutti i consorziati i cui terreni ricadono nei comprensori irrigui, in ragione di ettaro servito ed indipendentemente dall'utilizzazione dell'acqua.
3. I contributi afferenti alle spese di gestione sono ripartiti tra tutti gli utenti in ragione dei consumi effettuati e/o della superficie irrigata. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere il pagamento anticipato dei consumi irrigui.
4. Gli utenti serviti da sistemi di distribuzione automatizzata potranno essere dotati di tessera elettronica ricaricabile per l'abilitazione dei contatori, con una dotazione idrica minima stabilita con Deliberazione del Consiglio dei Delegati.
5. In caso di danneggiamento o smarrimento della tessera medesima, il consorziato sarà chiamato a rifondere il danno.

Art. 36 - Quota minima contributiva

1. La quota minima contributiva, per le aree non servite da sistemi di misurazione, è riferita ad una estensione di 0.20.00 ettari.
2. Ne consegue, quindi, che le porzioni di superficie irrigate di estensione inferiore al quantitativo di cui al precedente comma, saranno assoggettate al pagamento

dell'aliquota contributiva minima, stabilita annualmente dall'Amministrazione consortile.

3. Per le superfici di estensione superiore ai 0.20.00 ettari, la tariffa, stabilita annualmente dall'Amministrazione consortile per ettaro di superficie irrigata, verrà applicata per multipli di 0.50.00 ettari.

Parte V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 - Prelevamento acqua a titolo precario

1. Per i terreni ricadenti nelle zone dei comprensori irrigui che saranno serviti da impianto la cui costruzione non sia stata ancora completata e collaudata, il Consorzio, ove la disponibilità di acque nei serbatoi e le capacità ed efficienza delle canalizzazioni già in esecuzione lo consentano, si riserva la facoltà di concedere a titolo precario il prelevamento dell'acqua, addebitando anche per opere provvisorie la relativa spesa a carico dell'interessato che ne abbia fatto richiesta.

Art. 38 - Assicurazione degli impianti irrigui

1. Il Consorzio, con l'approvazione del presente Regolamento, è tenuto a stipulare polizza assicurativa per eventuali danni di qualsiasi natura, derivanti dall'esercizio degli impianti irrigui consortili.
2. Ulteriore polizza assicurativa sarà stipulata, a favore del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori, per eventuali danni derivanti dalla gestione degli impianti consortili.

Art. 39 - Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione del presente Regolamento tutte le domande di utenza irrigua in essere presso gli undici Consorzi di bonifica soppressi verranno d'ufficio iscritte nel catasto irriguo del Consorzio di bonifica della Calabria.
2. Gli Utenti dovranno, entro il 31 dicembre 2024, rinnovare le domande irrigue sottoscrivendo le nuove istanze sui modelli di utenza predisposti dal neo costituito Consorzio. Entro lo stesso termine, coloro che non intendano usufruire del servizio irriguo, dovranno presentare apposito modulo di disdetta.
3. Gli Utenti che non provvederanno agli adempimenti di cui al comma che precede, saranno sanzionati con l'applicazione della massima tariffa per ettaro stabilita dal Consorzio per la stagione irrigua 2024, da applicarsi sull'intera estensione aziendale sottesa all'impianto consortile.

Art. 40 - Validità ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo all'esecutività dell'atto deliberativo di approvazione da parte del Consorzio, con conseguente abolizione e revoca dei precedenti Regolamenti irrigui adottati dai soppressi undici Consorzi di Bonifica.



CONSORZIO DI BONIFICA CALABRIA

Sede Legale Via Veraldi, 12 – 88100 Catanzaro

C.F. 97113430793 P.IVA 03945450793

Domanda n. ____/____

DOMANDA DI UTENZA ACQUA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in _____ via _____ n. _____ CF _____ tel./cell. _____ e-mail _____ pec _____

in qualità di **Proprietario** **Affittuario/Conduttore** **Legale Rappresentante**

della Ditta _____ CF/P.IVA _____ con sede in _____

CHIEDE

di usufruire della fornitura d'acqua per uso **Agricolo** **Giardino/Cortile** **Extra-irriguo**

per i terreni ricadenti nel comprensorio di _____ di seguito indicati:

Comune	Distretto	Comizio	Idrante n.	Foglio	Particella	Sup. Catastale	Sup. Irrigata	Coltura

Matricola contatore privato _____ Lettura attuale _____

Numero tessera elettronica assegnata _____

DICHIARA, espressamente, di aver preso visione del "Regolamento per l'utilizzazione e la Distribuzione dell'Acqua degli Impianti Irrigui Consortili" e di accettarne tutte le condizioni in esso contenute e si impegna a corrispondere al Consorzio il contributo che verrà stabilito annualmente con Deliberazione consortile.

Data _____

Firma _____

DICHIARA espressamente di sollevare il Consorzio da ogni responsabilità rinunciando ad esercitare eventuali azioni di risarcimento danni nel caso si dovessero verificare, per qualsiasi durata, interruzioni dell'erogazione dell'acqua dovute ad esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria od altre cause di forza maggiore compresi eventuali scioperi del personale addetto alla gestione irrigua o carenza di risorsa irrigua.

Data _____

Firma _____

Il contratto avrà durata di un anno a partire dalla prima stagione irrigua e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi, per iscritto, al Consorzio entro il 30 novembre di ciascun anno.

Data _____

Firma _____

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del GDPR 2016/679 per le finalità connesse alla presente domanda di utenza.

Data _____

Firma _____

Luogo e data _____

L'UTENTE _____

Allega:

- Fotocopia del Documento di identità
- Visura camerale
- Visura catastale aggiornata
- Fascicolo aziendale
- Contratto di affitto e/o conduzione fondo regolarmente registrato